

(N. 2852)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla I Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico e amministrativo, affari di culto spettacoli, attività sportive, stampa) della Camera dei deputati nella seduta del 25 febbraio 1953
(V. Stampato N. 3140)*

presentato dal Ministro dell'Interno
(SCELBA)

di concerto col Ministro *ad interim* del Tesoro
(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 5 MARZO 1953

Concessione di una indennità ai sottufficiali, guardie scelte e guardie di pubblica sicurezza richiamati o trattenuti, collocati in congedo senza diritto a trattamento di quiescenza.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Ai sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e dei soppressi Corpi di polizia trattenuti o richiamati in servizio ai sensi della legge 1° settembre 1940, n. 1373, collocati o da collocarsi in congedo dalla data di cessazione dello stato di guerra (15 aprile 1946), senza aver compiuto il periodo minimo di servizio per aver diritto a pensione, compete una indennità, per una volta tanto, pari ad una

mensilità di stipendio o a trenta giorni di paga base, integrati dall'importo mensile della indennità speciale di pubblica sicurezza e della indennità di servizio speciale di pubblica sicurezza e dal dodicesimo della 13^a mensilità, per ogni anno di servizio prestato dalla data del trattenimento o dell'ultimo richiamo.

Art. 2.

Ai fini dell'applicazione del disposto di cui all'articolo precedente, la misura dello stipendio o paga e degli altri assegni da considerare per la liquidazione della indennità è quella fruita dall'interessato all'atto del collocamento in congedo.

Art. 3.

Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge, valutato in complessive lire 132.000.000, si farà fronte, per l'esercizio 1952-1953, mediante riduzione dell'importo di lire 60.000.000 dello stanziamento del capitolo n. 54 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio medesimo.

Per la quota residua, a carico degli esercizi successivi, si farà fronte con riduzioni degli stanziamenti dei capitoli corrispondenti a quello suindicato.

Con decreti del Ministro del tesoro sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI,